

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 40 del 07/09/2021

OGGETTO: *Segnalazione del 01 settembre 2021 di Barbara Toppi per presunta violazione della normativa in materia di comunicazione istituzionale in periodo di Par condicio del Comune di Manoppello - Accertamento presunta violazione ex art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.*

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 11,00 si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana		X	
Componenti	Roberta Galeotti		X	
	Gaetano Di Tommaso		X	

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall'Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il rispetto delle opinioni e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 ed in particolare l'art. 9;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 3 agosto 2021 con il quale è stata fissata la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario, stabilendo che le consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS, del 5 agosto 2021, recante le “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021*”;

VISTA la segnalazione della sig.ra Barbara Toppi pervenuta il 01/09/2021 ed acquisita in pari data al protocollo int. n. 6555, con la quale la stessa ha denunciato la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Manoppello avuto particolare riguardo alla

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Manoppello:

- in data 30 agosto del comunicato dal titolo: **“Domato l’incendio di un’autovettura grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Apprensione in via Santa Vittoria”**;
- e in data 31/08/2021 del comunicato dal titolo: **“Piscina comunale. Affidata la progettazione”**;

CONSIDERATO che l’Ufficio Amministrativo di Supporto al Corecom in esito alla segnalazione pervenuta ha inviato al Sindaco del Comune di Manoppello, Dott. Giorgio De Luca, la nota prot. n. 6590 02/09/2021 richiedendo allo stesso la produzione di controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati, da depositarsi entro il termine del 06/09/2021;

DATO ATTO che entro il termine previsto sono state trasmesse le memorie richieste, nelle quali l’Amministrazione fa presente che le note informative pubblicate sono prive di qualsivoglia tenore propagandistico ed auto celebrativo tali da poter essere minimamente passibili di censura, rivestendo carattere meramente informativo;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto entra in vigore dal 19/08/2021, giorno di inizio della campagna elettorale stabilito nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni e coincidente con quello previsto per l’affissione del manifesto prefettizio di convocazione dei comizi da parte del Sindaco, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

RICHIAMATA la legge 7 giugno 2000, n. 150 che individua tra le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni quelle finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 4 della predetta Legge considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che la medesima legge, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale relativi alla *“impersonalità”* ed alla *“indispensabilità dei contenuti”* risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE, altresì, le Linee guida *“per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018”* con le quali l’Autorità Garante nelle Comunicazioni ha inteso promuovere un intervento di autoregolamentazione in materia di par

condicio precisando **che i principi generali espressi dalla Legge n. 28 del 22/02/2000 sono da intendersi “applicabili a tutti i mezzi di informazione, comprese le piattaforme digitali”;**

VISTO in particolare il punto 4 delle succitate Linee guida che in materia di comunicazione istituzionale ha chiarito che il divieto sancito dall’art. 9 della L. n. 28/2000 *“può ben riguardare anche l’utilizzo di account istituzionali di social media per la diffusione di messaggi e comunicazione istituzionale”* e che la stessa Presidenza del Consiglio ha *“invitato le amministrazioni a utilizzare i propri canali di comunicazione via internet in modo rispettoso dei principi espressi dalla legge in occasione di consultazioni elettorali”;*

CONSIDERATO, altresì, che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in più occasioni, ha precisato che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale non opera nei casi in cui l’attività sia caratterizzata, contemporaneamente, dai requisiti dell’**“impersonalità”** e della **“indispensabilità”**, intendendo per **“impersonale”** quelle forme di attività istituzionale prive di connotazioni personalistiche tali da ricondurre, anche indirettamente, all’attività dell’Ente o all’organo-candidato e per **“indispensabile”** quelle forme di comunicazione assolutamente indispensabili e non procrastinabili i cui effetti giuridici potrebbero essere lesi da un differimento temporale (quali la pubblicità legale necessaria per l’efficacia degli stessi atti amministrativi);

RICHIAMATA altresì la sentenza n. 502 del 2000 della Corte Costituzionale con la quale è stato chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

RILEVATO che le pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune di Manoppello e sulla pagina Facebook del Comune oggetto di segnalazione sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

TENUTO CONTO che dall’attività istruttoria condotta ed in particolare dall’esame delle notizie pubblicate oggetto di contestazione è emerso che le stesse non rivestono contemporaneamente i caratteri dell’impersonalità e dell’indispensabilità previsti dal richiamato art. 9 della L. 28/2000, non risultando ravvisabile nelle vicende narrate una particolare condizione di urgenza o di improcrastinabilità ai fini del corretto svolgimento dell’attività amministrativa, peraltro il comunicato relativo all’incendio appare anche privo del requisito dell’impersonalità facendo espresso riferimento al Sindaco;

RISCONTRATO peraltro che dalle controdeduzioni prodotte dall’Amministrazione comunale non sono state esplicitate le motivazioni inerenti la necessità e l’improcrastinabilità di tali notizie in relazione all’efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che le pubblicazione oggetto di segnalazione risultano essere ancora raggiungibile ai seguenti link:

- link sito istituzionale del Comune di Manoppello:
<https://comune.manoppello.pe.it/notizie/513457/domato-incendio-autovettura-grazie-intervento>
- link pagina Facebook ufficiale del Comune di Manoppello:
<https://www.facebook.com/1575732786075678/posts/2905278193121124/?flite=scwspnss;>
- link sito istituzionale del Comune di Manoppello:
<https://comune.manoppello.pe.it/notizie/514293/piscina-comunale;>
- link pagina Facebook ufficiale del Comune di Manoppello:
<https://www.facebook.com/1575732786075678/posts/2909071069408503/?flite=scwspnss;>

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della descritta attività di comunicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

DATO ATTO, peraltro, che il Comune di Manoppello risulta essere tra i Comuni della Provincia di Pescara coinvolti nella tornata elettorale che avrà luogo nelle giornate del 3 e 4 ottobre p.v.;

Con il voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. di proporre ai sensi dell'art. 25 della Delibera AGCOM n. 265/21/CONS all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Manoppello per la violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, relativamente al comunicato diffuso sul sito istituzionale e sulla pagina facebook ufficiale dell'Ente in data 31 agosto 2021, dal titolo: **“Piscina comunale. Affidata la progettazione”** ed al comunicato diffuso sul sito istituzionale e sulla pagina facebook ufficiale dell'Ente in data 30 agosto 2021, dal titolo: **“Domato l'incendio di un'autovettura grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Apprensione in via Santa Vittoria”**;
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
f.to *D.ssa Michela Leacche*

Il Presidente
f.to *Avv. Giuseppe La Rana*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.